

Individuazione delle strutture e degli impianti fissi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, che è possibile installare, senza autorizzazione o concessione, nelle aree estrattive individuate dal "Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali".

Il giorno **29 Giugno 2007** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARTA DALMASO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premesso che:

- l'articolo 14 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 concernente "Disciplina dell'attività di cava" stabilisce che nelle aree autorizzate o concesse ai fini della coltivazione di cava ovvero in un'altra porzione dell'area estrattiva, purché individuata per tale scopo dal programma di attuazione comunale, possano essere realizzati strutture ed impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto;

- il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che la Giunta provinciale, previo parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave, individui quelle strutture ed impianti che, per limitate dimensioni o perché la loro installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, possono essere installati ed utilizzati in cava senza concessione o autorizzazione, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche;

rilevato che le strutture (tettoie) e gli impianti mobili, su ruote o cingoli, destinati esclusivamente alla prima lavorazione del materiale estratto in cava, proprio perché mobili e non fissi, non rientrano nella casistica prevista dall'articolo 14 della legge provinciale 14 ottobre 2006, n. 7;

ritenuto che le modalità e la durata dell'utilizzo degli impianti mobili debbano essere previsti dal programma di coltivazione o da una sua successiva variante;

tenuto conto che il Comitato tecnico interdisciplinare cave, nella seduta di data 20 giugno 2007 ha approvato, con verbale di deliberazione n. 22/2007, una proposta di elenco delle strutture e degli impianti fissi di cui al comma 6 del sopraccitato articolo 14 e precisamente:

- box prefabbricati per servizi igienici/spogliatoio/locale di riposo, omologati secondo la normativa vigente, dimensionati in conformità a quanto stabilito dalle norme di polizia mineraria;
- 1 box prefabbricato per ogni cava da adibire a deposito attrezzature del volume massimo di 60 m³;
- 1 box prefabbricato per ogni cava da adibire a ufficio di cantiere del volume massimo di 60 m³;
- 1 pesa per ogni cava;
- recinzione lignea o metallica dell'altezza totale massima di 2 metri, comprensiva di eventuale basamento in calcestruzzo di altezza massima 50 centimetri, con relativo cancello di accesso alla cava o all'area di lavorazione (escluse le recinzioni da collocare a margine delle strade di pubblico transito);
- depositi di materiale grezzo o lavorato delimitati da diaframmi murari in elementi prefabbricati dell'altezza massima di 4 metri, senza copertura, destinati alla separazione della varie tipologie di prodotto;
- cabine elettriche ad esclusivo servizio della cava;
- cisterne per combustibili con volume fino a 10.000 litri, non interrate purché non in "Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti", così come indicato nelle "Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica";
- sostituzione di parti di impianti di lavorazione degli inerti, mantenendo dimensioni e colore delle precedenti;
- macchinari per la prima lavorazione del porfido ("banconi" e sollevatori);
- impianti di captazione, aspirazione ed abbattimento delle polveri;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio di piste interne alla cava purché non in "Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti", così come indicato nelle "Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica", in quanto opere strettamente funzionali alle strutture ed impianti fissi;
- fosse a tenuta per i servizi igienici purché non in "Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti", così come indicato nelle "Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica";
- vasche ed impianti per pulizia ruote automezzi purché non in "Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti", così come indicato nelle "Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica";
- cisterne per acqua destinata alla bagnatura dei piazzali e delle piste di cava,

con le clausole che:

- fatte salve le recinzioni, in tutti gli altri casi deve essere mantenuta una distanza dai confini di almeno 3 metri;
- la valutazione sul loro posizionamento all'interno dell'area di cava e la rispondenza alle normative vigenti è a cura del direttore dei lavori, il quale deve considerare le esigenze di garantire la corretta gestione dell'attività estrattiva nel rispetto della sicurezza dei lavori;
- per l'installazione è necessario acquisire le autorizzazioni eventualmente previste da altre norme.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visto l'articolo 14 – comma 6 – della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 concernente “Disciplina dell'attività di cava”;
- visto il parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave espresso con verbale di deliberazione n. 22/2007, di data 20 giugno 2007;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di individuare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, concernente “Disciplina dell'attività di cava”, le seguenti strutture ed impianti fissi, da installare, senza autorizzazione o concessione, nelle aree estrattive individuate dal “Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali”, dopo aver eventualmente acquisito le autorizzazioni in base alle altre norme:

- box prefabbricati per servizi igienici/spogliatoio/locale di riposo, omologati secondo la normativa vigente, dimensionati in conformità a quanto stabilito dalle norme di polizia mineraria;
- 1 box prefabbricato per ogni cava da adibire a deposito attrezzature del volume massimo di 60 m³;
- 1 box prefabbricato per ogni cava da adibire a ufficio di cantiere del volume massimo di 60 m³;
- 1 pesa per ogni cava;
- recinzione lignea o metallica dell'altezza totale massima di 2 metri, comprensiva di eventuale basamento in calcestruzzo di altezza massima 50 centimetri, con relativo cancello di accesso alla cava o all'area di lavorazione (escluse le recinzioni da collocare a margine delle strade di pubblico transito);
- depositi di materiale grezzo o lavorato delimitati da diaframmi murari in elementi prefabbricati dell'altezza massima di 4 metri, senza copertura, destinati alla separazione della varie tipologie di prodotto;
- cabine elettriche ad esclusivo servizio della cava;

- cisterne per combustibili con volume fino a 10.000 litri, non interrate purché non in “Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti”, così come indicato nelle “Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica”;
- sostituzione di parti di impianti di lavorazione degli inerti, mantenendo dimensioni e colore delle precedenti;
- macchinari per la prima lavorazione del porfido (“banconi” e sollevatori);
- impianti di captazione, aspirazione ed abbattimento delle polveri;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio di piste interne alla cava purché non in “Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti”, così come indicato nelle “Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica”, in quanto opere strettamente funzionali alle strutture ed impianti fissi;
- fosse a tenuta per i servizi igienici purché non in “Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti”, così come indicato nelle “Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica”;
- vasche ed impianti per pulizia ruote automezzi purché non in “Aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti”, così come indicato nelle “Norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica”;
- cisterne per acqua destinata alla bagnatura dei piazzali e delle piste di cava,

con le clausole che:

- fatte salve le recinzioni, in tutti gli altri casi deve essere mantenuta una distanza dai confini di almeno 3 metri;
- la valutazione sul loro posizionamento all’interno dell’area di cava e la rispondenza alle normative vigenti è a cura del direttore dei lavori, il quale deve considerare le esigenze di garantire la corretta gestione dell’attività estrattiva nel rispetto della sicurezza dei lavori;
- per l’installazione è necessario acquisire le autorizzazioni eventualmente previste da altre norme;

2) di rilevare che:

- le strutture (tettoie) e gli impianti mobili, su ruote o cingoli, destinati esclusivamente alla prima lavorazione del materiale estratto in cava, in quanto, proprio perché mobili e non fissi, non rientrano nella casistica prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 14 ottobre 2006, n. 7;
- che le modalità e la durata dell’utilizzo degli impianti mobili devono essere previsti dal programma di coltivazione o da una sua successiva variante;

3) di stabilire che la presente deliberazione trova applicazione per quelle strutture e impianti fissi che verranno realizzati dalla data della sua approvazione;

4) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

ARB

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2007-S051-00019

Provincia autonoma di Trento - Piazza Dante 15, 38122 Trento - Tel. 0461.495111